

La tutela dei minori

***Il calcio deve essere un'esperienza positiva e sicura
per tutti i bambini e per tutti i ragazzi***

*Protocollo di tutela dei minori adottato dalla Società Udine United
in accoglimento delle direttive espresse dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Settore Giovanile e Scolastico*

Premessa

In data 24 ottobre 2020 la **Federazione Italiana Giuoco Calcio** ha adottato una **Policy per la tutela dei soggetti minori** che praticano questo sport, ed indirizzata in particolar modo alle società riconosciute Scuola Calcio Elite.

La società Udine United, nell'intendimento di **elevare la qualità** dei servizi offerti ai propri tesserati ed alle loro famiglie, adotta tali indicazioni con la consapevolezza ed il convincimento di coinvolgere tutto il personale che opera all'interno della società nel rispetto delle indicazioni proposte dalla Federazione Italiana.

Nel presente manuale riportiamo in sintesi alcuni trattati o codici che fanno riferimento ai diritti dei bambini e dei ragazzi e che sono sostenuti dalla FIGC-SGS. Inoltre, nel rispetto delle direttive del Settore Giovanile e Scolastico, la Società Udine United nomina un **Responsabile** sulla tutela dei minori e promuove il presente documento tra tutto il personale

Capitoli

| | |
|---|---------|
| Policy sulla tutela dei minori della FIGC-SGS | pag. 3 |
| Dichiarazione Universale sui diritti del fanciullo – ONU | pag. 12 |
| Convenzione sui diritti del fanciullo – ONU | pag. 14 |
| Carta Olimpica – CIO | pag. 27 |
| Carta etica dello sport del Comune di Udine | pag. 29 |
| Codice etico della Società Udine United | pag. 32 |
| Patto di corresponsabilità Società-Famiglia | pag. 34 |
| Norme di comportamento calciatori e calciatrici | pag. 35 |
| I minori e i social media | pag. 36 |
| All 1. Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - doc FIGC-SGS | pag. 40 |
| All 2. Codice di condotta per famiglie - doc FIGC-SGS | pag. 42 |

Documenti allegati al presente protocollo:

| | |
|--|----------------|
| All 3. Procedure di selezione più sicure | - doc FIGC-SGS |
| All 4. Tabella di valutazione dei rischi | - doc FIGC-SGS |

*NOTA: il presente protocollo è un **documento aperto** e può essere aggiornato ed integrato in qualsiasi momento prima edizione edita il mese di gennaio 2021 a cura di Udine United e Luca Zoratti*

Policy sulla tutela dei minori della FIGC-SGS

Questa policy per la tutela dei minori è stata sviluppata dal **Settore Giovanile e Scolastico** della FIGC, in stretta collaborazione con la **UEFA** e con **Terres des hommes**. La policy si basa su altri importanti documenti e progetti che hanno come finalità la tutela dei minori.

La policy ribadisce e rafforza l'impegno di SGS nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Il documento **descrive i principi fondamentali** che sono alla base dell'approccio SGS e UEFA alla tutela dei minori e le azioni e gli impegni presi per implementare questo approccio.

Questa policy fa parte di un più ampio kit di strumenti che comprende linee guida, modelli, materiali di approfondimento, codici di condotta e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di sostenere i Coordinamenti Regionali SGS, Società impegnate nel calcio giovanile e tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia dei minori - e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi - dovrebbe essere insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell'ambito del calcio giovanile: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche.

Articolo 2 Finalità

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali disponibili sulla piattaforma.

Articolo 3 Glossario

- Abuso

Uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno, o nel rischio di arrecare un danno, per un minore, tale da comprometterne lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo/psicologico e sessuale, trattamento negligente, incuria, violenza e sfruttamento in tutte le forme, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (online).

- Bullismo

Comportamenti ripetuti e atti ad intimidire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura ad es. insulti, esclusione o isolamento, diffusione di notizie infondate, comportamenti che mettano il soggetto in imbarazzo nei confronti di un pubblico più o meno vasto o davanti ai coetanei, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima.

- Emotivo

Maltrattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche. Può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità, di non essere amati, di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo. Può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso delle età, frequenti status di paura o sensazione di costante pericolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

- Negligenza

Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento. Può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo.

- Fisico

Danno fisico inflitto ad un minore. Rientrano in questa casistica ma non la esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un

danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono tenuti a prendersi cura.

- Sessuale

L'abuso sessuale ricomprende i casi di aggressione sessuale e gli atti o le situazioni inappropriati che il minore non è in grado di comprendere e per i quali non è quindi possibile fornire un consenso in quanto il soggetto non è ancora cognitivamente e psicologicamente preparato ad affrontarli. Tale violazione può comportare un contatto fisico indesiderato, molestie, stupro. Possono essere ricompresi in tale previsione anche attività prive di contatto, come il coinvolgimento di minori che coercitivamente guardano o si rendono protagonisti della produzione di materiale pornografico o vengono incitati nel perpetrare comportamenti sessualmente inappropriati.

- Bambini/Ragazzi/Minori

Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni.

- Delegato Per La Tutela Dei Minori

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutti i documenti e procedure relative.

- Danno

Azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto.

- Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo-gestionale.

- Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

- Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della policy.

- Salvaguardia/tutela

La responsabilità dell'organizzazione di garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni o abusi.

- SGS

Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

L'APPROCCIO SGS ALLA TUTELA DEI MINORI I CINQUE OBIETTIVI

La policy di tutela dei minori e il più ampio set di strumenti elaborato, sono incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i cinque obiettivi:

OBIETTIVO 1: Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 2: Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.

OBIETTIVO 3: Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

OBIETTIVO 4: Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

OBIETTIVO 5: Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

GOAL 1

1.1 Responsabilità

- La tutela dei minori è responsabilità di tutti.
- Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi SGS, siano essi collaboratori federali o tesserati per società affiliate o genitori devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.
- Posta la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, FIGC e SGS incoraggeranno e supporteranno in modo attivo le Società affiliate nello sviluppo di procedure e nella definizione di un'organizzazione interna basate sul contenuto della policy.

1.2 Definizione di "tutela dei minori"

- Ai fini della policy la "tutela dei minori" è definita come la responsabilità di garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività SGS.
- La tutela dei minori comprende azioni di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno e azioni di risposta per intervenire in modo adeguato. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.
- Ai fini della presente policy e in linea con la **Convenzione delle Nazioni Unite** sui diritti del bambino del 1989, si definisce "bambino" un soggetto di età inferiore ai 18 anni.

1.3 Cosa si intende per "danno" e "abuso"?

- Tutti i soggetti menzionati al punto 1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, i danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.
- Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- L'abuso è il maltrattamento di un minore che provoca o è potenzialmente idoneo a causare danni al bambino o al ragazzo. Un soggetto può abusare di un minore infliggendogli un danno diretto o non riuscendo a prevenire tale danno inflitto da un soggetto terzo. I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, e con un'incidenza assai minore, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.
- L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità - ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

- Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.
- **LESIONI FISICHE:** ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.

- **PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE:** la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.
- **CURA DELLA PERSONA:** spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- **TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI:** I viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.
- **OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI:** le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) è un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

1.5 Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali

La presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia laddove sia necessario rispettare eventuali requisiti o farsi carico di determinati adempimenti.

1.6 Azioni extra-calcistiche

La presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività FIGC-SGS direttamente organizzate dal Settore o portate avanti dalle Società affiliate. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.

1.7 Principi chiave alla base della policy

- Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
- Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
- Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.
- Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come ad esempio quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.
 - Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.
- Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.

- La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi...
- È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non dovrebbero essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).
- Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

GOAL 2

2.1 Adozione della policy

- Il Settore Giovanile e Scolastico, come settore preposto all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, ha adottato questa policy congiuntamente ad altri strumenti quali linee guida e codici di condotta.
- Si impegnano ad adottare e rispettare la policy tutte le Società affiliate a FIGC che operano nell'ambito dell'attività giovanile, i relativi tesserati, i collaboratori FIGC-SGS e tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico.
- Le società affiliate sono incoraggiate ad implementare tutti gli strumenti messi a disposizione, adattando procedure e contenuti alle diverse realtà territoriali.

2.2 Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori

- SGS identificherà un Delegato per la tutela dei minori a livello nazionale per garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in essa contenute. Delegati regionali per la tutela dei minori saranno individuati presso tutti i Coordinamenti Regionali SGS. Questi soggetti opereranno a stretto contatto con le Società affiliate e con eventuali soggetti terzi coinvolti (agenzie, associazioni, enti...)
- Tutte le Società affiliate saranno incoraggiate a designare un proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funga da raccordo con la struttura regionale e nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche
- Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti [Vedi le linee guida sui ruoli e le responsabilità Delegato per la tutela dei minori].
- Si raccomanda di affidare il ruolo di Delegato a soggetti debitamente formati sui temi della tutela e protezione dei minori. Per quanto riguarda le Società affiliate il ruolo può essere assunto da chiunque sia nelle condizioni di svolgerlo in maniera efficiente ed efficace dati i rapporti con gli operatori sportivi e con i giovani atleti. [Vedi le linee guida sui ruoli e le responsabilità del Delegato per la tutela dei minori].

2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- Verranno introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli Staff delle Società affiliate, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.
- Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento [Vedi linee guida per le selezioni sicure].
- Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter dovrebbe comunque concludersi con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.
- La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

2.4 Codici di condotta

- A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicati dei chiari Codici di Condotta che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi [Consultare la Sezione dedicata per le disposizioni dei codici di condotta relativi alla tutela dei minori].
- Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.
- SGS incoraggia le Società affiliate ad adottare e sottoscrivere i codici di condotta quale strumento per la tutela dei minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito.
- Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente contestate. Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.
- In caso di segnalazione di sospettata violazione del codice di condotta, l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.
- Come soggetto impegnato in prima linea nella tutela dei minori, FIGC/SGS adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione dei codici di condotta da parte dei collaboratori SGS. Qualora dovessero verificarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili. Allo stesso modo SGS supporterà le società nella corretta applicazione dei codici.
- In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- I codici di condotta si applicano fatte salve eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza penale.

2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

- In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.
- Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.
- SGS raccomanda i seguenti rapporti adulto/minore:
 - 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni,
 - 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni,
 - 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni e
 - 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.
- In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.
- Esistono alcuni requisiti specifici per la raccolta di campioni antidoping da effettuarsi su minori che devono sempre essere rispettati nel corso delle procedure. Gli atleti minorenni devono essere informati circa la loro selezione per la sottoposizione al controllo antidoping in



presenza di un adulto e possono scegliere di essere accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo antidoping.

- I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali (es assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi designato a farsi carico dell'assistenza.
- Spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise
- In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salvo particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.
- Devono essere stabilite delle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.
- Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.6 Visitatori e spettatori

- SGS così come tutte le Società affiliate si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.
- Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.
- La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- In caso di acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter utilizzare tale materiale prodotto.
- Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere divulgate o condivise.
- Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.
- SGS fornirà indicazioni sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, ecc.) in relazione alla tutela dei minori e all'attuazione della policy.
- Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o eventi SGS deve essere garantita l'impossibilità di accesso a materiale non idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l'abuso su minori o che contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti da SGS o dalle Società Affiliate e utilizzati dagli operatori sportivi.
- Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti. Il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.

- Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

GOAL 3

3.1 Sensibilizzazione e formazione

- Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività SGS come operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli staff delle Società affiliate, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di abuso.
- SGS realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori (sia online che offline) a sostegno degli operatori sportivi e delle Società affiliate.
- Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.
- A seconda del ruolo ricoperto e dalle mansioni svolte nell'ambito delle attività SGS potranno essere forniti materiali e contenuti formativi ad hoc.
- SGS provvederà al continuo aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti.
- Parallelamente all'impegno del Settore Giovanile e Scolastico nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.
- È opportuno conservare una registrazione di tutti i webinar e di tutti gli interventi formativi, ivi inclusa la relativa programmazione in modo tale che tutti i contenuti siano sempre accessibili e fruibili.

3.2 Valutazione dei rischi

- La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
- La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività. [Vedi Sezione Strumenti per il modello di valutazione dei rischi]
- Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrebbe essere riadattato o annullato.
- I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.
- Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

- È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.
- Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale [Vedi Sezione Strumenti].
- Lo schema che illustra l'iter di gestione, con le relative procedure e i soggetti incaricati dovrà essere discusso con eventuali soggetti terzi (istituzioni, associazioni ecc.) per le quali possa

configurarsi una possibile implicazione nella gestione delle segnalazioni (es. forze dell'ordine) [vedi anche obiettivo 4].

- La piattaforma realizzata da FIGC consentirà di effettuare delle segnalazioni circa abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a SGS.
- SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.
- Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.
- Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati. [Vedi Sezione Strumenti]
- Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy [cfr. anche obiettivo 4].

GOAL 4

4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

- È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/ agenzie.
- I delegati per la tutela dei minori sono incoraggiati a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste.

GOAL 5

- La responsabilità ultima per la tutela dei minori e per l'attuazione della policy resta in capo a FIGC-SGS.
- Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy e della relativa attuazione sul territorio.
- Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate.
- Almeno ogni tre anni, SGS richiederà ai Coordinamenti Regionali SGS una valutazione della situazione delle Società affiliate del territorio di riferimento al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale.
- La presente policy per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
- Periodicamente SGS può chiedere una valutazione esterna circa l'attuazione della policy e delle relative procedure.

Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo

Dichiarazione ONU, New York, novembre 1959

PREMESSA

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata la Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di sé stessa.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

Principio primo:

Il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo:

Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.

Principio terzo:

Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.

Principio quarto:

Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto:

Il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio sesto:

Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio settimo:

Il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società.

Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo:

In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono:

Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Principio decimo:

Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.



Convenzione sui diritti del fanciullo

New York, 20 novembre 1989

PREMESSA

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

CONVENZIONI SUI DIRITTI DEL FANCIULLO - NEW YORK, 20 NOVEMBRE 1989

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

- Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
 - b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
 - c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
 - d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
 - e) Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo

nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
 - e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, e che una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - I. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II. di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi

genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III. che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV. di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati

sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.



CARTA OLIMPICA

COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO

Al 12 Dicembre 1999

NOTA

Nella Carta Olimpica, il genere maschile utilizzato relativamente ad una persona fisica (per esempio, i nomi come: membro, dirigente, ufficiale, capo missione, partecipante, atleta, giudice, arbitro, membro della giuria, attaché, candidato, personale - i pronomi come: egli, essi, loro) devono essere intesi, salvo specificata disposizione contraria, come comprendendo implicitamente il genere femminile.

Principi fondamentali

1. L'Olimpismo moderno fu concepito da **Pierre de Coubertin**, su iniziativa del quale si riunì nel Giugno del 1894 il Congresso Atletico Internazionale di Parigi. Il 23 Giugno 1894 fu costituito il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.). Nell'Agosto del 1994 fu celebrato a Parigi il Congresso Olimpico del Centenario, denominato Congresso dell'Unità.
2. L'Olimpismo è una **filosofia di vita**, che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. Nell'associare lo sport alla cultura ed all'educazione, l'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla **gioia dello sforzo**, sul **valore educativo** del buon esempio e sul **rispetto dei principi etici** fondamentali universali.
3. Lo scopo dell'Olimpismo è di mettere ovunque lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una **società pacifica**, impegnata a difendere la dignità umana. Con tale proposito, il Movimento Olimpico svolge, solo e in collaborazione con altri organismi e nell'ambito delle proprie possibilità, azioni volte a favorire la pace.
4. Dall'Olimpismo moderno è nato il Movimento Olimpico, gestito del C.I.O.
5. Il Movimento Olimpico raggruppa sotto l'autorità suprema del C.I.O. le organizzazioni, gli atleti e tutti coloro che accettino di essere guidate dalla Carta Olimpica. Il criterio di appartenenza al Movimento Olimpico consiste nel riconoscimento da parte del C.I.O. L'organizzazione e la gestione dello sport devono essere controllate da organismi sportivi **indipendenti**, riconosciuti come tali.
6. Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un **mondo migliore** e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play.
7. L'attività del Movimento Olimpico, simbolizzata dai **cinque anelli** intrecciati, è universale e permanente. Essa abbraccia i **cinque continenti** e raggiunge il suo punto culminante in occasione del raduno di atleti di tutto il mondo per il grande festival dello sport che sono i Giochi Olimpici.
8. La pratica dello sport è un **diritto dell'uomo**. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze.
9. La Carta Olimpica è il codice che riassume i **Principi Fondamentali**, le Regole e le Norme di Applicazione adottati dal C.I.O. Essa sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Movimento Olimpico; essa fissa inoltre le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.



INTERNATIONAL
OLYMPIC
COMMITTEE

CAPITOLO 1

Il Movimento Olimpico

1 - Autorità suprema

1. Il C.I.O. è l'autorità suprema del Movimento Olimpico.
2. Ogni persona od organizzazione che appartenga - a qualsiasi titolo - al Movimento Olimpico è sottoposta alle disposizioni della Carta Olimpica e deve conformarsi alle decisioni del C.I.O.

2 - Ruolo del C.I.O.

Il ruolo del C.I.O. è quello di **gestire la diffusione dell'Olimpismo**. A tale scopo il C.I.O.:

1. favorisce il coordinamento, l'organizzazione e lo sviluppo dello sport e delle competizioni sportive e, in collegamento con le organizzazioni sportive internazionali e nazionali, assicura la promozione e l'applicazione di provvedimenti tendenti a rinforzare l'unità del Movimento Olimpico;
2. collabora con le organizzazioni e autorità pubbliche o private competenti al fine di mettere lo sport al **servizio dell'umanità**;
3. garantisce la **celebrazione periodica** dei Giochi Olimpici;
4. partecipa alle azioni in favore della **pace**, opera in vista della protezione dei diritti dei membri del Movimento Olimpico e agisce contro ogni forma di discriminazione che affetti il Movimento Olimpico;
5. favorisce, con tutti i mezzi appropriati, la promozione delle donne nello sport ad ogni livello e in tutte le strutture, e in particolare modo negli organi esecutivi delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per una rigorosa applicazione del principio di **uguaglianza tra i sessi**;
6. sostiene ed incoraggia la promozione dell'**etica sportiva**;
7. dedica i propri sforzi per fare sì che lo spirito di **fair-play regni** nello sport e che la violenza ne sia bandita;
8. dirige la lotta **contro il doping** nello sport e partecipa alla lotta internazionale contro le droghe;
9. adotta i provvedimenti atti ad evitare che venga messa a repentaglio la **salute degli atleti**;
10. si oppone ad ogni utilizzazione **abusiva politica** o commerciale dello sport e degli atleti;
11. incita le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche a fare tutto il possibile per assicurare il futuro **sociale e professionale** degli atleti;
12. incoraggia lo sviluppo dello **sport per tutti** che rappresenta una delle basi dello sport di alto livello, il quale a sua volta contribuisce allo sviluppo dello sport per tutti;
13. sorveglia che i Giochi Olimpici si svolgano in condizioni che tengano conto in modo responsabile dei problemi dell'ambiente ed incoraggia il Movimento Olimpico a preoccuparsi di tali problemi, a recepire tali preoccupazioni in tutte le proprie attività ed a sensibilizzare tutte le persone ad esso collegate sull'importanza di uno **sviluppo sostenibile**;
14. sostiene l'Accademia Internazionale Olimpica (A.I.O.);
15. sostiene altre istituzioni che si dedicano all'educazione olimpica.



CARTA ETICA DELLO SPORT COMUNE DI UDINE

La Carta Etica dello Sport raccoglie una serie di principi generali e di impegni vincolanti liberamente scelti da quanti, a diverso titolo, ne sottoscrivono le finalità e si impegnano a promuoverne i contenuti. Affinché tali valori non restino semplici affermazioni di principio, ma ispirino e sostengano l'azione quotidiana di quanti credono nelle virtù formative dello sport, risulta utile indicare alcuni specifici impegni a cui sono chiamati dirigenti, allenatori, atleti, genitori, tifosi, sponsor.

La Società Udine United è stata tra i promotori e firmatari della presente Carta Etica.

Art. 1

Lo sport – qui inteso sia come attività agonistica, sia come attività ludico-motoria – rappresenta un'esperienza a cui tutti i cittadini hanno diritto, senza discriminazioni di età, genere, abilità, religione, lingua, provenienza, condizione economica e sociale

Art. 2

Lo sport, praticato nel rispetto delle caratteristiche anagrafiche e psico-fisiche di ciascun individuo, contribuisce alla conservazione e al miglioramento della salute e offre un prezioso sostegno all'invecchiamento attivo e alla qualità della vita

Art. 3

Lo sport, ed in particolare lo sport giovanile, rappresenta una importante agenzia educativa. Chiunque esercita una funzione di responsabilità all'interno del mondo dello sport è tenuto a riconoscere e promuovere la crescita integrale della persona umana, in conformità ai valori costituzionali.

Art. 4

Porre lo sviluppo integrale della persona al centro della pratica sportiva significa rispettarne i tempi di maturazione e di crescita, nonché riconoscere l'esigenza di conciliare vita e attività sportiva, prestazioni e salute, leggerezza del gioco e serietà degli impegni assunti.

Art. 5

La pratica sportiva, in quanto strumento al servizio del processo educativo, deve promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità, insegnare a perdere con dignità e a vincere senza arroganza, a riconoscere il valore delle regole condivise, a competere lealmente, ad accettare i propri limiti, a sfidare le proprie debolezze. Ogni forma di doping, o anche solo il ricorso a mezzi scorretti al fine di conseguire una facile vittoria, costituiscono una violazione dei principi dello sport.

Art. 6

Lo sport, oltre che sfida e competizione leale, è fonte di divertimento e di benessere psico-fisico. A tal fine esso deve costituirsi come spazio di condivisione e di incontro, favorendo i valori dell'amicizia, dell'inclusione, della solidarietà e della pace.

I DIRIGENTI si impegnano a:

- scegliere **collaboratori e allenatori qualificati**, adeguatamente preparati sia sul piano tecnico che su quello formativo;
- promuovere la **partecipazione alla vita della società** di tutti i soggetti coinvolti, dagli atleti, agli allenatori, ai genitori;
- organizzare, per gli associati, **occasioni formative obbligatorie** che prevedano anche spazi di approfondimento di carattere etico, educativo e psicologico;
- coltivare la propria **formazione personale** e aggiornare costantemente le proprie competenze;
- adoperarsi attivamente per **tutelare la salute psicofisica e la sicurezza degli atleti**;
- impegnarsi fattivamente per **promuovere la lealtà sportiva**, contrastando con decisione corruzione e doping;
- **amministrare nel rispetto** formale e sostanziale della legalità e della trasparenza;
- promuovere fattivamente una **cultura dell'inclusione** e dell'ospitalità.

GLI ALLENATORI/INSEGNANTI si impegnano a:

- curare con attenzione la **preparazione fisica e comportamentale degli atleti** loro affidati;
- coltivare la propria **formazione personale** e aggiornare costantemente le proprie competenze;
- riconoscere il proprio **ruolo di educatori**, cercando di favorire la formazione integrale della persona e non solo lo sviluppo delle competenze tecnico-tattiche;
- **valorizzare le capacità di ciascun atleta**, anche di quelli meno dotati, rispettandone i tempi di crescita e rifiutando ogni prematura specializzazione;
- **coinvolgere tutti** e, se impegnati con gli atleti più giovani, far giocare tutti (e non soltanto i più dotati);
- **valorizzare l'impegno personale** e i progressi individuali, non soltanto i risultati agonistici;
- **promuovere la socialità**, la responsabilità, l'educazione alla salute, ad una corretta alimentazione e ad una intelligente cura di sé;
- promuovere la **lealtà sportiva**, il rispetto degli avversari e dell'arbitro, il rifiuto di ogni cedimento al fenomeno del doping;
- cercare un **dialogo costruttivo con i genitori** dei giovani atleti condividendo, nel rispetto dei rispettivi ruoli, le finalità etico-educative di cui la Carta Etica dello Sport è espressione; porsi come modelli positivi di condotta sia in campo sia fuori.

GLI ATLETI si impegnano a:

- vivere **lo sport come un momento di gioia**, di crescita personale, di messa alla prova delle proprie capacità, di confronto positivo con gli altri, di solidarietà, di inclusione e di amicizia;
- sforzarsi di **dare sempre il meglio di sé**, con tenacia, pazienza e dedizione;
- comprendere **il valore delle regole**, rispettandole con lealtà in ogni situazione;
- **rispettare le scelte dell'allenatore**, attenendosi alle sue indicazioni al meglio delle proprie capacità;
- accettare serenamente il responso del campo, anche quando è sfavorevole, **rispettando le decisioni dell'arbitro** e rifiutando la cultura del sospetto;
- riconoscere nell'**avversario un compagno di viaggio** e non un nemico da sconfiggere;
- **saper fare autocritica**, individuando in un maggiore impegno negli allenamenti e in un maggiore spirito di collaborazione le uniche vie per ottenere risultati migliori;
- valorizzare e **incoraggiare i propri compagni** di squadra;
- assumersi, in rapporto al ruolo e all'età, le proprie **responsabilità nei confronti dei compagni** di squadra e degli atleti più giovani.

I GENITORI si impegnano a:

- considerare lo **sport come una preziosa risorsa educativa** capace di promuovere la salute e la maturazione del carattere dei propri ragazzi, valorizzando la crescita in abilità sociali e autonomia, oltre che negli aspetti meramente agonistici e tecnici;
- **sostenere e accompagnare il proprio figlio** nella pratica sportiva, spronandolo ad impegnarsi con costanza, aiutandolo a riconoscere i propri limiti e a sfidare le proprie debolezze, evitando approcci inutilmente critici, umilianti o colpevolizzanti;
- non assolutizzare l'impegno sportivo e riconoscere ai propri figli **il diritto a non essere dei campioni**, evitando di proiettare su di loro aspettative di successo a tutti i costi;
- **rispettare le indicazioni degli allenatori e dei dirigenti**, riconoscendone il ruolo e contribuendo ad un intelligente "gioco di squadra" degli adulti al servizio della maturazione psicofisica dei ragazzi;
- **contrastare la "cultura dell'aiuto"**, evitando ogni uso non strettamente necessario di integratori e un uso di medicinali;
- **incoraggiare il proprio figlio e la sua squadra**, senza per questo screditare e svalutare il gioco degli avversari.

I TIFOSI si impegnano a:

- **rispettare gli avversari**, evitando di "tifare contro";
- rispettare **le decisioni dell'arbitro**;
- **rifiutare ogni forma di violenza** fisica e verbale;
- **accettare serenamente il responso del campo**, anche quando è sfavorevole, rifiutando la cultura del sospetto.

GLI SPONSOR si impegnano a:

- **sostenere le società sportive** nel rispetto della legalità e della trasparenza;
- non legare il loro sostegno **solo ai risultati agonistici**;
- **incentivare e promuovere le iniziative socio-culturali** promosse dalle società sportive;
- sostenere e **incoraggiare occasioni di approfondimento** di carattere etico ed educativo specifiche per dirigenti e allenatori, atleti e loro genitori;
- valorizzare il legame delle **società sportive con i territori e le comunità** di riferimento.



CODICE ETICO DELLA SOCIETA'

Il presente Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità nella conduzione della Società **Udine United Rizzi Cormor** (d'ora innanzi semplicemente: "Società").



1. Validità e ambito di applicazione

- Tutti i soci, i membri dello staff, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, in modo continuativo o saltuario, collaborano con la Società sono tenuti a conoscere e a **rispettare le norme etiche** e di comportamento indicate nel presente Codice.
- Tutti i componenti ed i collaboratori della Società **evitano qualsiasi comportamento che violi** o possa far ritenere violate le disposizioni ed i regolamenti societari.
- Inoltre, la Società richiede a tutte le altre società, Enti terzi e le persone con cui interagisce una condotta **in linea con i principi generali** del presente codice.

2. Obiettivi

- Tutti i componenti **condividono gli obiettivi della Società**, consistenti nel promuovere il benessere e l'equilibrio psicofisico, la maturazione emotiva, la correttezza comportamentale e la socializzazione dei suoi tesserati. I predetti obiettivi vengono perseguiti attraverso le attività prettamente calcistiche (pre- e agonistiche), ma anche in altre occasioni di incontro e di socializzazione di cui la società intende farsi promotrice.
- Tutti i componenti si impegnano a **fornire il migliore servizio a tutti gli sportivi tesserati** nella Società, senza discriminante alcuna di sesso, di età, di nazionalità, di religione, ecc., e con sensibilità e attenzione alle caratteristiche del singolo individuo.

3. Rapporti con la Società

- **Salvaguardia della reputazione.** Tutti i componenti, nello svolgimento delle loro funzioni, agiscono in modo tale da salvaguardare la reputazione della Società, in tutte le occasioni: durante gli allenamenti, le partite, le interazioni con i tesserati ed i genitori, le interazioni con i tesserati di altre società, i tornei, ecc. Di conseguenza adottano un comportamento ed un linguaggio rispettoso nei confronti dei propri giocatori, dei genitori, dei colleghi e degli avversari.
- **Aggiornamento.** Tutti i componenti, nello svolgimento delle loro funzioni, garantiscono adeguati standard qualitativi, impegnandosi anche nei momenti formativi previsti dalla Società.
- **Tutela dei beni societari.** Tutti i componenti conformano la propria attività e l'uso dei beni della Società ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia, limitando ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali dei beni societari. Sono responsabili dei beni societari impiegati nelle attività, non permettendone un uso improprio da parte di altri.

- **Riservatezza.** Tutti i componenti mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza, in conformità alla legge e ai regolamenti; prevengono l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza necessarie, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie; osservano il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del servizio o delle attività della Società in cui sono coinvolti, anche solo in modo saltuario od occasionale.
- **Conflitto d'interessi.** Si verifica una situazione di conflitto d'interessi qualora il componente della Società, nello svolgimento di un'attività per conto della Società, operi in modo da ottenere un'agevolazione per sé o per terzi, a lui direttamente o indirettamente ricollegabile, che leda gli interessi della Società.

4. Rapporti con gli altri Associati

- I rapporti tra i componenti della Società sono **improntati sulla fiducia** e la collaborazione.
- I componenti si adoperano affinché le relazioni con i colleghi siano **ispirate ad armonia** ed evitano comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.

5. Rapporti con i tesserati

- I componenti della Società, nei confronti dei Tesserati, adottano una condotta ispirata ai **principi di lealtà**, imparzialità, integrità ed onestà.
- Nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a **salvaguardare la dignità**, i tempi di crescita e le caratteristiche psicologiche dei Tesserati.
- Nel rapporto con i Tesserati, mantengono un **comportamento ed un linguaggio positivo e rispettoso**, anche quando devono comunicare decisioni o provvedimenti disciplinari (esclusione da convocazioni, ecc.).
- Perseguono il **benessere fisico e mentale dei Tesserati**, anche in presenza di limiti tecnici o atletici.
- Nel **rapporto con i genitori** dei Tesserati, vengono rispettati gli stessi principi comportamentali.
- Non sono consentiti **gruppi di comunicazione Whatsapp** o altri social media tra l'allenatore ed i tesserati, ovvero tra un adulto ed i minori, al fine di tutelare il minore e la sua privacy.

6. Controllo e vigilanza

- Tutti i componenti della Società **si impegnano a vigilare** affinché il Codice Etico sia rispettato. Il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo societario a cui viene preposta la funzione di controllo e a cui tutti i componenti sono tenuti a riferire, segnalando in sede ai preposti in merito al riscontro di accertate o supposte violazioni.
- Le violazioni del Codice Etico sono **censurate e passibili di provvedimenti**, decisi dal Consiglio della Società, fino all'allontanamento dalla stessa.

Il Codice Etico



IL PATTO DI CORRESPONSABILITA'

La Società Sportiva Dilettantistica Udine United Rizzi Cormor intende realizzare il proprio progetto tecnico-educativo in sintonia ed in collaborazione con i tesserati e i genitori dei giovani calciatori, ai quali si chiede di condividere i principi generali, le finalità ed i valori educativi della Società.

I componenti della Società, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti, i giovani calciatori ed i genitori condividono e fanno propria la missione della Società, consistente nel promuovere il benessere e l'equilibrio psicofisico, la maturazione emotiva, la correttezza comportamentale e la socializzazione dei suoi tesserati.

La Società si impegna a:

1. fornire ogni **informazione** ritenuta utile sulla Società e sulle attività proposte;
2. vigilare sul **rispetto** del 'contratto' formativo da parte di tutti i componenti;
3. mettere a disposizione strutture e **strumenti adeguati** alle attività proposte;
4. avvalersi di uno **staff tecnico** qualificato;
5. rispettare la dignità ed i tempi di crescita del tesserato e vigilare sul suo **benessere** emotivo e sociale;
6. fornire la disponibilità, attraverso i propri tecnici e i propri dirigenti, a **colloqui** in presenza di eventuali problematiche.

I genitori si impegnano a:

1. **condividere** il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;
2. **sostenere** moralmente e concretamente i figli, evitando inutili pressioni e senza creare facili illusioni;
3. rispettare i **regolamenti** della Società e gli spazi (ad esempio, non entrano negli spogliatoi);
4. rispettare l'**autonomia decisionale** dei responsabili tecnici della Società;
5. condividere per tempo con i responsabili tecnici della Società **eventuali problematiche**;
6. adottare una **condotta adeguata** durante gli allenamenti e le partite.

I tesserati, in base alla loro età, si impegnano a:

1. **condividere** il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;
2. **rispettare**, sia durante gli allenamenti che durante le partite e in ogni altro momento di socializzazione, le indicazioni provenienti dai responsabili tecnici e dai dirigenti;
3. mantenere un **comportamento rispettoso** nei confronti dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti, degli avversari;
4. mantenere un **comportamento rispettoso** nei confronti degli ambienti e delle attrezzature.

Viola il presente patto etico chiunque anteponga il mero successo tecnico individuale alla condivisione dei valori della Società.



NORME DI COMPORTAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI

Regole per il rispetto e per la sicurezza:

- aver cura del **materiale** e del **vestiario sportivo**, in campo si arriva con la divisa in ordine e scarpe e borse pulite;
- rispettare le decisioni dell'**allenatore** e, durante le gare, il ruolo dell'**arbitro**;
- rispettare i diritti, la dignità e il **valore di ogni partecipante** e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatorio. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all'attività o all'evento;
- rispettare e **aiutare i compagni** di squadra affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa;
- non utilizzare un **linguaggio volgare**, oltraggioso, offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed evitando ogni forma di blasfemia;
- comunicare agli adulti accompagnatori eventuali **problemi o dubbi sulla propria sicurezza** o su quella di un altro calciatore o calciatrice;
- comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui **si ha bisogno**;
- rispettare gli orari, l'organizzazione e tutte **le regole** definite per l'attività interna e le trasferte;
- divieto di **fumare** all'interno dei centri sportivi o in qualsiasi altro luogo che faccia riferimento alla Società;
- non è consentito il consumo di **alcol**;
- non è consentito nessun consumo di **droga** o di sostanze affini al **doping**.



I MINORI E I SOCIAL MEDIA

Il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati **GDPR** (dall'inglese *General Data Protection Regulation*) è un regolamento che disciplina il modo in cui le aziende e tutte le organizzazioni trattano i dati personali. È il documento più importante degli ultimi 20 anni in materia di protezione dei dati ed ha importanti implicazioni per tutti i cittadini dell'Unione Europea.

Ogni organizzazione deve documentare e monitorare le attività di trattamento dei dati personali.

La tutela dei dati personali e della privacy dei **minori** è divenuta un problema rilevante con l'avvento dei social network. La minore età, infatti, è legata a diritti rafforzati rispetto agli adulti, per cui il trattamento da parte delle aziende dei loro dati deve essere regolamentato in maniera differente.

Età minima per app e social

Il GDPR **vieta l'iscrizione** ai social network e ai servizi di messaggistica ai minori di 16 anni. L'Italia invece, con un decreto del 20 settembre 2018 ha abbassato il **limite ai 14** anni.

Ad oggi in Italia i minori di 13 anni non possono iscriversi ai social; tra i 13 e i 14 possono farlo con l'autorizzazione dei genitori.

WhatsApp cita nel suo regolamento: *"se risiede in un Paese nella Regione europea, l'utente deve avere almeno 16 anni per utilizzare i nostri Servizi"*.

Quindi, anche per iscriversi a Messenger e WhatsApp **bastano 14 anni**. In ogni caso, i genitori che vogliono iscrivere ai social i minori di 14 anni (ma maggiori di 13) sappiano che sono responsabili per gli eventuali danni causati dai loro figli online.

L'art.97 del Codice penale recita: *«non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»*, ma esiste quella che in termini penali si chiama **«culpa in vigilando»** ed è in pratica alle base della **responsabilità civile dei genitori**.

Social vietati per gli under 13, ma la realtà è diversa

Per utilizzare i social network, secondo la normativa vigente, occorre aver compiuto 14 anni; fra i 13 ed i 14 è possibile con la supervisione dei genitori. Sotto i 13 è semplicemente vietato l'utilizzo di Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat o WhatsApp.

Un'indagine condotta da "Osservare Oltre" dimostra invece che la realtà è ben diversa.

Secondo i dati l'84% dei ragazzi tra i 10 ed i 14 anni possiede un profilo social, e nessuno di loro ha indicato la vera età, nemmeno quel 22% che lo ha fatto con un genitore presente.

Il 91% dei ragazzi **non parla con i genitori** di quello che vede o che fa su internet, ancora il 91% **si arrabbia se i genitori** gli tolgono l'uso dei social.

L'87% dei ragazzi considera i **"like"** molto importanti nella vita quotidiana e l'86% si dice molto influenzato dalle indicazioni dei social.

I ragazzi inoltre non percepiscono e comprendono il fenomeno del cyberbullismo, il 73% ritiene che essere presi in giro sui social non sia da "sfigati", poi il 67% dichiara di divertirsi a guardare in video le derisioni di uno "sfigato".

La suddivisione territoriale dell'indagine evidenzia altri dati. I ragazzi del Nord Est sono i più esposti a insidie e molestie attraverso la visione di contenuti proibiti o disturbanti. Sono quelli che maggiormente hanno segnalato di essere stati contattati da adulti sui Social, e che più si lasciano influenzare per la scelta dei prodotti da chiedere ai genitori.

Minori e social network: rischi e uso corretto

L'uso dei mezzi social in età giovanile è molto diffuso. Secondo le indagini di EuKids Online, in paesi come Svezia e Danimarca l'età media in cui si comincia a navigare è di sette anni, mentre in Italia è dieci. Navigare in rete per chattare, condividere foto e varie esperienze è per tutti, sia adulti che bambini, una pratica all'ordine del giorno. I nativi digitali, cresciuti negli anni in cui i social fanno parte della quotidianità, dimostrano fin da

subito grande naturalezza e dimestichezza nell'utilizzo dei vari mezzi di comunicazione. Trattandosi di una pratica normale i ragazzi tendono ad essere attratti dai vantaggi e dai lati positivi ed ignorano i lati negativi e pericolosi della rete, inconsapevoli delle varie dimensioni che nasconde la realtà virtuale.

Il rapporto tra social, minori e società moderna

L'evoluzione dei social è dovuta all'evoluzione della società, per essere al passo con i tempi è quasi necessario **far parte di una community** per non rischiare di essere tagliati fuori dal mondo. Il bisogno di mostrarsi e di dimostrare, di piacersi e di far piacere, caratteristica degli esseri umani, spinge all'utilizzo sempre più frequente dei mezzi social. Questo vale anche per gli adolescenti e per i ragazzi che, spinti dalla voglia di mostrarsi al mondo e di affermare la propria presenza, dimenticano o ignorano che l'esposizione mediatica può attirare sguardi o attenzioni indiscrete. L'identità delle persone che osservano dall'altra parte dello schermo del computer o del display del cellulare è spesso ignota, di conseguenza rendere pubblica la propria identità, le proprie immagini ed il proprio profilo possono trasformarsi da una forma di gioco, per i ragazzi, ad una specie di incubo ad occhi aperti.



I rischi principali derivanti dai social

• Dipendenza dai social

La necessità di pubblicare momenti e varie situazioni della propria vita, e la ricerca continua di like porta i ragazzi, e non solo loro, a perdere la cognizione del tempo effettivo passato sui vari mezzi social. A questo va aggiunto il tempo che normalmente passano con vari giochi e intrattenimenti proposti dalla rete. Tutto ciò porta ad una inevitabile dipendenza da social e smartphone in un'età in cui l'adolescente è alla ricerca e costruzione della propria personalità, in un'età fragile e delicata dove l'influenza esterna può lasciare il segno.

A conferma di questo una ricerca di Telefono Azzurro precisa che il 43% degli adolescenti tra i 12 ed i 18 anni ammette di essere agitato, ansioso e pensieroso se privato dei social per una settimana.

• Cambiamento del modo di comunicare

La comunicazione social è come una moneta a due facce, da una parte l'ha resa più facile ed immediata, dall'altra l'ha resa sterile rendendola assente tra le persone. Il dialogo "faccia a faccia" è stato sostituito da una comunicazione a distanza, una comunicazione nemmeno verbale ma nascosta da messaggi inviati attraverso i social. Le relazioni online hanno sostituito le relazioni ed i contatti umani.

• Gestione ingiusta delle emozioni

Può capitare che una persona timida sia facilitata con la comunicazione attraverso i social non dovendosi rapportare con l'altro, ma è anche vero che il social può essere uno scudo per dire cattiverie in modo indisturbato. L'assenza dell'altro, la non presenza della persona ferita o offesa annulla il disagio dell'affronto perché non recepisce la reazione altrui; offendere o deridere attraverso i social è come se non fosse mai accaduto perché non vissuto realmente.

Alcuni fenomeni molto presenti e delicati dei social sono:

- **hate speech**: incitamento all'odio, sempre più presente sui mezzi social;
- **cyberbullismo**: atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici (sms, e-mail, siti web, chat, ecc.);
- **la legge del branco**: i cyberbulli coinvolgono amici e conoscenti in virtù del fatto che il gruppo vince sul singolo;
- **grooming**: adescamento di un minore in rete tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia;
- **sexting**: l'invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare.

Minori e servizi digitali (social network, messaggistica)

Secondo la normativa italiana la **capacità di agire**, ovvero la capacità del soggetto a compiere atti che incidono nella propria sfera giuridica si acquista con la maggiore età, quindi a 18 anni. Il minore di età compresa tra 14 e 18 anni ha una **capacità attenuata**. Il minore di 14 anni **non ha capacità giuridica** e non è imputabile.

La rete e i minori: perché richiedono maggiori tutele

Il legislatore europeo prevede che i minori abbiano maggiori tutele perché particolarmente vulnerabili nell'universo online e facilmente influenzabili. Numerose ricerche hanno stabilito che il marketing attraverso i social media, i giochi e le varie applicazioni hanno un grande impatto sul loro comportamento. I ragazzi hanno tre ruoli essenziali nel mercato: il mercato primario, man mano che ricevono dei soldi da poter spendere; il mercato genitoriale, come strumento di influenza sugli acquisti dei genitori; il mercato futuro, in quanto le abitudini assunte da piccoli condizioneranno le scelte future.

Nonostante questo il minore **ha diritto** a frequentare la rete e la protezione si deve coordinare con la ricerca continua di *"delicati bilanciamenti tra libertà di espressione, pensiero, associazione, e partecipazione dei minori alla vita di relazione e alla costruzione della comunità in cui vivono"*.

Valore legale dei messaggi elettronici

Una recente e nota sentenza della Corte di Cassazione Italiana ha stabilito il **valore legale** dei contenuti dei vari social media. Testi, immagini, registrazioni audio e video che vengono veicolati attraverso i mezzi di comunicazione digitale, SMS, Facebook, Instagram, Whatsapp..., hanno piena prova legale e possono essere acquisiti in **procedimenti legali** sia civili che penali. Conoscere gli strumenti e le normative che ne regolano il loro utilizzo è il primo passo per un uso consapevole, un utilizzo che va vigilato e sorvegliato soprattutto in relazione ai minori.

In sostanza...

Il GDPR è permeato dalla logica della protezione e della contestuale libera circolazione dei dati e con particolare riferimento all'uso della rete.

Sarebbe **anacronistico non permettere** ai minori di anni 16 di accedere alla comunicazione elettronica in quanto è un diritto del minore intrattenere relazioni sociali e riconoscersi parte attiva della società.

Non da ultimo, perché importante come tema, occorre avviare un processo di "cultura digitale" che permetta ad adulti e a minorenni di incrementare la conoscenza delle tecnologie digitali e dei pericoli della rete affinché possano autodeterminarsi e sviluppare liberamente le loro potenzialità.

La distinzione su base anagrafica degli utenti deriva da considerazioni condivise. Nel breve termine il passaggio è stato traumatico per i soggetti maturi abituati a modelli di comunicazione legati ai media tradizionali, soggetti che si sono ritrovati a subire una forzata interazione con nuovi strumenti digitali in continua evoluzione. Spesso questo si è tradotto in una specie di delega ai propri figli per la gestione delle "tecnologie familiari", delega che ha concesso una specie di legittimazione dei minori a muoversi liberamente in rete al posto dei genitori stessi. Con il tempo la graduale alfabetizzazione informatica ha permesso un progressivo bilanciamento dei ruoli ed una maggior consapevolezza di ciò che si può trovare in rete, tra benefici e pericoli.

È sbagliato pensare che la padronanza dello strumento significhi avere

consapevolezza delle azioni commesse, allo stesso modo non è corretto pensare che i nativi digitali, o millennials, abbiano conoscenza dei rischi e dei pericoli che derivano dall'uso di questi strumenti.

Le normative di tutela in materia per quanto complesse non sono mai sufficienti, questo perché il mondo della comunicazione e della tecnologia si evolve più velocemente della politica e del legislatore.

Social e videogame riducono la prestazione sportiva

Secondo uno studio del **Journal of Sports Sciences** queste pratiche in prossimità di una gara abbassano la capacità dell'atleta di prendere le giuste decisioni in campo.

La ricerca è stata svolta direttamente sul campo di gioco per diverse partite, i calciatori di due squadre sono stati suddivisi in tre gruppi:

- il primo gruppo fino a 30 minuti dal fischio d'inizio si è limitato a guardare dei video;
- il secondo nella gestione dei propri profili social;
- il terzo gruppo in un torneo di Fifa sulla Playstation.

I tre gruppi sono stati fatti ruotare in modo da coinvolgere tutti i calciatori nei vari gruppi per un tempo analogo.

Le partite vere giocate in campo sono state poi filmate ed analizzate con lo scopo di osservare le decisioni prese in campo dai singoli calciatori. Durante il gioco un calciatore si trova a dover scegliere il tipo di azione da fare, che sia un passaggio o una azione personale. I giocatori che si erano limitati a guardare video hanno dimostrato una **superiore e netta capacità** di prendere le decisioni migliori per lo sviluppo del gioco in campo rispetto a chi si era dedicato ai social o ai videogame. Analogo risultato per il livello di energia e stanchezza, il primo gruppo era più riposato mentre gli altri due gruppi risultavano essere meno prestanti e più stanchi. La tecnologia, i vari social ed i videogiochi possono essere piacevoli e portare vantaggi, vanno considerati però anche gli effetti collaterali e tra questi, per uno sportivo, c'è anche la riduzione della capacità di gioco mostrata in campo.

Udine United: una Società smartphone-free

I ragazzi e gli adolescenti di oggi sembrano vivere in simbiosi con i propri telefoni cellulari, spesso presenti tra le loro mani in ogni fase della vita quotidiana, anche a margine dell'attività sportiva.

Un esempio: dopo le partite svolte dalle squadre dell'attività di base c'è un rituale chiamato "terzo tempo", ovvero l'ormai classica e famosa merenda, un incontro conviviale offerto dalla società ospitante per i giovani calciatori di entrambe le squadre. L'obiettivo del terzo tempo, secondo le indicazioni della FIGC, è quello di creare un momento di **partecipazione**, di **condivisione** e di **interazione** tra i giovani calciatori delle due squadre che fino a pochi minuti prima si sono incontrate in campo. Sedersi attorno allo stesso tavolo, rinfrancarsi dopo la partita, passare qualche minuto in compagnia degli amici della propria squadra e con gli avversari, creare occasioni di incontro accomunate dallo spirito calcistico sono sempre stati gli auspici desiderati dai promotori.

A volte però non è così, il nobile intento viene sopraffatto da nuove e più tecnologiche ritualità. Accade che dopo un panino o una pizzetta i giovani calciatori si isolino con i propri cellulari, intenti a proseguire con altri giochi ed altri intrattenimenti.

L'Udine United in questo senso si impegna a promuovere uno **stacco dai cellulari**, invogliando e sostenendo all'interno dei propri centri sportivi la priorità dei rapporti personali e dell'integrazione, la socialità tra le persone e la condivisione dei valori sportivi. Il centro sportivo come luogo dove il calcio ed il rapporto tra calciatori viene collocato al primo posto, diventando per il tempo di permanenza un luogo **smartphone-free**.



Allegato 1

CODICE DI CONDOTTA PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF

CODICI DI CONDOTTA

I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori e la cultura di un'organizzazione/di una società e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività.

I codici di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: **rappresentano un'assunzione di responsabilità** che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la sottoscrizione del Codice **si fanno propri i principi e i valori** dell'organizzazione/della società facendosene ambasciatore e promotore.

I Codici di Condotta che trovate in questa sezione sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun collaboratore o membro dello staff dovrebbe far propri. Nulla vieta che possano essere adottati Codici di condotta che, partendo da quanto **stabilito nei documenti ufficiali SGS**, possano adattarsi ai diversi contesti e prevedere delle specifiche disposizioni che non contrastino con i valori SGS.

CODICE DI CONDOTTA ADULTI

Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff

Come membri dello staff e educatori, responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva, siete chiamati a **dare il buon esempio** e ad essere un modello per gli atleti a voi affidati.

Per questo assumete l'impegno a:

- Rispettare **e tutelare i diritti, la dignità e il valore** di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
- Attenersi alle **regole** in tutte le fasi delle attività;
- Incoraggiare e **promuovere il fair play**, dentro e fuori dal campo;
- Non assumere o tollerare **comportamenti o linguaggi offensivi** nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- Sostenere e **applaudire sempre gli sforzi** dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- Trasmettere serenità, **entusiasmo e passione**;
- Educare al **rispetto**, all'impegno e alla collaborazione;
- **Aggiornarsi costantemente** sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori.

Per l'attività organizzata e svolta a favore di atleti minorenni, l'impegno a:

- **Rispettare la policy di tutela dei minori**, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
- Combattere qualsiasi **forma di bullismo** tra i minori;
- **Ascoltare i bisogni**, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici
- Non umiliare o **sminuire gli atleti o i loro sforzi** durante una partita o una sessione di allenamento;
- Non sfruttare un minore per un **tornaconto personale** o economico;
- Non intrattenere relazioni sessuali con giocatori o giocatrici di età inferiore ai 18 anni, e non fare **commenti sessualmente allusivi** mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- **Non consentire giochi**, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;

- Garantire che tutte le attività siano **adatte alle capacità** e all'età dei calciatori e delle calciatrici;
- Lavorare insieme agli altri **componenti dello staff** per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
- Non compiere mai abusi fisici e non **infliggere punizioni** o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- Intessere **relazioni proficue con i genitori** dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- Accertarsi sempre che i minori siano **adeguatamente sorvegliati** e che le partite e le attività in trasferta siano sicure (accertarsi che i mezzi di trasporto e gli alloggi non comportino nessuno rischio considerando che non dovrebbe mai essere consentita la condivisione di una stanza tra adulto e minore, salvo i casi in cui tra i due ci sia un legame di parentela);
- Rispettare la **privacy dei minori**, ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi senza permesso, non fornire assistenza personale affinché i bambini e i ragazzi possano fare tutto autonomamente;
- Garantire che qualsiasi trattamento, ad esempio quello fisioterapico, si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la **presenza di un soggetto terzo** (altro giocatore/giocatrice, adulto);
- Evitare di passare **del tempo da soli** con i minori lontano da altri soggetti;
- Non lasciare che i minori rimangano **senza adeguata supervisione** nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da un adulto autorizzato dai propri genitori qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto;
- **Non utilizzare i social media** in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- **Non pubblicare fotografie** o altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie sui social media personali (ad es. Facebook o siti Web) o social del club/organizzazione, senza il permesso dei minori interessati e dei loro genitori;
- Condividere **eventuali dubbi** sulla sicurezza e sul benessere dei bambini e dei ragazzi con il delegato alla tutela dei minori.

Nome e Cognome _____

Ruolo _____

Luogo e Data _____

Firma _____



Allegato 2

CODICE DI CONDOTTA PER FAMIGLIE/GENITORI

CODICI DI CONDOTTA

I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori e la cultura di un'organizzazione/di una società e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun

soggetto impegnato nelle attività.

I codici di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: **rappresentano un'assunzione di responsabilità** che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la sottoscrizione del Codice **si fanno propri i principi e i valori** dell'organizzazione/della società facendosene ambasciatore e promotore.

I Codici di Condotta che trovate in questa sezione sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun collaboratore o membro dello staff dovrebbe far propri. Nulla vieta che possano essere adottati Codici di condotta che, partendo da quanto **stabilito nei documenti ufficiali SGS**, possano adattarsi ai diversi contesti e prevedere delle specifiche disposizioni che non contrastino con i valori SGS.

Codice di condotta per i genitori

Come genitori, i tutori, i famigliari e in generale accompagnatori siete chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, creando un'atmosfera in cui i giovani atleti siano liberi di giocare e divertirsi.

A tal scopo l'impegno a:

- Condividere e **promuovere i valori** e gli obiettivi dell'attività SGS;
- Partecipare con entusiasmo alle attività proposte e **supportare i giovani calciatori** e le giovani calciatrici;
- Cooperare e **mostrare rispetto per tutti** i soggetti coinvolti nel gioco, siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- Incoraggiare il **fair play** e favorirlo in tutte le circostanze;
- Accettare le **decisioni prese dagli ufficiali di gara**, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell'interesse dei calciatori e delle calciatrici;
- Non usare o tollerare comportamenti o **linguaggi offensivi**, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- Lodare e **applaudire l'impegno** e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- Non tollerare o incoraggiare alcuna **forma di bullismo**;
- Non umiliare o **sminuire i giovani calciatori** e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- Non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una **punizione** che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
- Rispettare la **privacy dei minori**, come ad esempio non entrare negli spogliatoi senza prima chiedere il permesso all'allenatore;
- Astenersi dall'utilizzo **inappropriato dei social media**, il che include il non pubblicare fotografie o commenti sui bambini e sui ragazzi, sulle loro famiglie attraverso i social media (ad esempio Facebook o siti Web) senza il permesso dei minori e dei loro genitori;

- Esprimere **qualsiasi dubbio** al delegato per la tutela dei minori riguardo alla sicurezza e al benessere del proprio figlio o di qualsiasi altro bambino o ragazzo nei rapporti con l'allenatore e/o con altro bambino o ragazzo;
- Informarsi e **aggiornarsi sulle regole** e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
- **Rimanere informato** su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio, pur nel rispetto di un adeguato trattamento delle informazioni da parte del soggetto preposto.

Nome e Cognome _____

Luogo e Data _____

Firma _____



Udine United

Rizzi Cormor
s.s.d.a.r.l.



Udine United Rizzi Cormor via delle Scuole 15, 33100 Udine
info@udineunited.it www.udineunited.it tel.3931383881